CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA **GIUGNO 2016**

BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

N. 37

INDICE

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 9 giugno 2016 *Pag.* 5

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di mercoledì 22 giugno 2016 » 8

UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di martedì 28 giugno 2016 » 11

UFFICIO DI PRESIDENZA
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di giovedì 9 giugno 2016, ore 10,10.

SOMMARIO

1) Rideterminazione dell'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 ..... *Pag.* 5
2) Esito delle verifiche istruttorie in ordine ai resoconti di gestione dei Gruppi parlamentari per l'anno 2016 ..... » 5
3) Assunzione di dipendenti « inoptati » di Allegato A presso il Gruppo parlamentare Misto ..... » 5
4) Consulenza attuariale ..... » 5
5) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2016 ..... » 6
6) Dismissione di beni ..... » 6
7) Autorizzazione alla riproduzione di opere d'arte ..... » 6
8) Procedura negoziata per l'appalto del servizio di lavanderia e di stiratura del vestiario di servizio e prestazioni accessorie. Determinazione a contrarre. (Assestamento del programma settoriale del Magazzino centrale per l'anno 2016) ..... » 6
9) Procedura negoziata per il noleggio lungo termine di quattro autovetture di servizio in sostituzione di contratti in scadenza. Determinazione a contrarre ..... » 6
10) Attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici ..... » 6
11) Coperture assicurative rischio guerra ..... » 6
12) Servizio di ordinazioni librarie ..... » 6
13) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per il mese di marzo 2016 ..... » 6
14) Altre deliberazioni ..... » 6

1) Rideterminazione dell'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012.

Il Collegio delibera la rideterminazione dell'allegato A in titolo.

2) Esito delle verifiche istruttorie in ordine ai resoconti di gestione dei Gruppi parlamentari per l'anno 2016.

Il Collegio approva una relazione predisposta dagli uffici in merito all'esito delle verifiche in titolo.

3) Assunzione di dipendenti « inoptati » di Allegato A presso il Gruppo parlamentare Misto.

Il Collegio prende atto che la fattispecie in titolo ipotizzata non si è concretizzata.

4) Consulenza attuariale.

Il Collegio autorizza la spesa per la verifica attuariale annuale attinente l'equilibrio gestionale del Fondo di previdenza del personale.

5) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2016.

Il Collegio approva l'assestamento in titolo in materia di modifiche al sistema di trascrizione automatico del parlato, al fine di avviare il processo di internalizzazione della filiera di prestampa del resoconto stenografico dell'Assemblea.

6) Dismissione di beni.

Il Collegio autorizza la dismissione di arredi e di parti residuali di arredi in pessimo stato di conservazione.

7) Autorizzazione alla riproduzione di opere d'arte.

Il Collegio autorizza la riproduzione di due particolari del fregio dell'Aula di Montecitorio su una moneta da collezione, che verrà coniata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e autorizza, altresì, gli uffici a rilasciare direttamente le necessarie autorizzazioni a fronte di future analoghe richieste.

8) Procedura negoziata per l'appalto del servizio di lavanderia e di stiratura del vestiario di servizio e prestazioni accessorie. Determinazione a contrarre. (Assestamento del programma settoriale del Magazzino centrale per l'anno 2016).

Il Collegio autorizza lo svolgimento della procedura negoziata in titolo; la relativa spesa è in assestamento del programma settoriale in titolo.

9) Procedura negoziata per il noleggio lungo termine di quattro autovetture di servizio in sostituzione di contratti in scadenza. Determinazione a contrarre.

Il Collegio autorizza lo svolgimento della procedura negoziata in titolo.

10) Attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici.

Il Collegio autorizza gli uffici a concordare con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la conferma delle funzionalità sinora offerte agli organi costituzionali per il rilascio del codice identificativo di gara (CIG), nella fase di recepimento nell'ordinamento della Camera dei deputati dei principi e criteri previsti dalle nuove disposizioni in materia di contratti pubblici.

11) Coperture assicurative rischio guerra.

Il Collegio autorizza talune spese per le coperture assicurative in titolo.

12) Servizio di ordinazioni librarie.

Il Collegio autorizza la riattivazione del servizio in titolo in favore dei deputati in carica e cessati dal mandato che sarà curato dall'Associazione *ex* parlamentari senza oneri per la Camera.

13) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per il mese di marzo 2016.

Il Collegio approva le comunicazioni in titolo.

14) Altre deliberazioni.

Il Collegio ha altresì assunto le seguenti deliberazioni:

14.1) Parco autovetture di rappresentanza della Camera: indirizzi in materia di noleggio di autovetture per lo svolgimento di servizi di rappresentanza;

14.2) Richiesta di utilizzo della Sala del Mappamondo;

14.3) Allestimento della mostra documentaria in occasione del 70° anniversario della proclamazione della Repubblica: « 1946. L'anno della svolta. Le donne al voto », senza oneri per il bilancio della Camera dei deputati;

14.4) Procedura ristretta per l'appalto dei servizi informatici di assistenza all'utenza e di gestione operativa dei sistemi informatici della Camera dei deputati. Determinazione a contrarre; si precisa che la durata dell'appalto è pari a 48 mesi ed è prevista la facoltà di prorogare tale durata per ulteriori dodici mesi;

14.5) Trattamento economico del rappresentante stabile dell'Amministrazione presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles.

La riunione termina alle ore 10,40.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a) del Regolamento di amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera della relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera b) del medesimo Regolamento.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di mercoledì 22 giugno 2016, ore 10,10.

SOMMARIO

1) Convenzioni e prestazioni professionali per l'adempimento di obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ..... *Pag.* 8
2) Richiesta di autorizzazione alle riprese all'interno della Camera .. » 8
3) Assestamento del programma settoriale della Biblioteca per l'anno 2016. » 8
4) Servizio di lavaggio degli autoveicoli della Camera ..... » 9
5) Assestamento dei programmi settoriali dei servizi ambientali e della logistica per l'anno 2016 ..... » 9
6) Assestamento dei programmi settoriali degli interventi elettrici e degli impianti elevatori, degli interventi di condizionamento e termoidraulici e degli interventi e delle manutenzioni edili per l'anno 2016 .. » 9
7) Riqualificazione dei locali in uso all'Ufficio Stampa siti al quinto piano di Palazzo Montecitorio ..... » 9
8) Nuovo sistema di gestione delle dotazioni dei Gruppi parlamentari . » 9
9) Procedura di affidamento della concessione per la prestazione dei servizi bancari presso le sedi della Camera dei deputati. Determinazione a contrarre ..... » 9
10) Fondo a favore della chiesa di San Gregorio Nazianzeno ..... » 9
11) Procedura ristretta per il nuovo affidamento del servizio di elaborazione e stampa degli atti parlamentari ..... » 9
12) Aggiornamento del *mailer* « Scrivi al deputato » ..... » 9
13) Distribuzione del *token software cd-pass* in sostituzione del dispositivo fisico ..... » 9
14) Trasmissione via *email* delle richieste di accesso temporaneo alla Galleria dei Presidenti ..... » 10
15) Ritenute sulla diaria per assenze dalle sedute ..... » 10
16) Questioni relative ad assegni vitalizi di reversibilità ..... » 10
17) Trattamento economico e previdenziale di un deputato decaduto dal mandato parlamentare per motivi di ineleggibilità sopravvenuta .. » 10
18) Richieste di contributi eccezionali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento dell'ASI ..... » 10

1) Convenzioni e prestazioni professionali per l'adempimento di obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Collegio prende atto delle convenzioni in titolo.

2) Richiesta di autorizzazione alle riprese all'interno della Camera.

Il Collegio rinvia l'esame dell'argomento in titolo.

3) Assestamento del programma settoriale della Biblioteca per l'anno 2016.

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di forniture di stringhe antitaccheggio e di ricostituzione del fondo minute spese.

4) Servizio di lavaggio degli autoveicoli della Camera.

Il Collegio approva l'avvio di una fase sperimentale del servizio di lavaggio degli autoveicoli della Camera presso impianti esterni.

5) Assestamento dei programmi settoriali dei servizi ambientali e della logistica per l'anno 2016.

Il Collegio approva un assestamento dei programmi settoriali in titolo in materia di servizi di pulizia e manutenzione arredo verde e rinvia il seguito dell'esame per i servizi di guardaroba per eventi e manifestazioni.

6) Assestamento dei programmi settoriali degli interventi elettrici e degli impianti elevatori, degli interventi di condizionamento e termoidraulici e degli interventi e delle manutenzioni edili per l'anno 2016.

Il Collegio approva un assestamento dei programmi settoriali in titolo in materia di manutenzione di impianti elevatori, interventi sugli impianti di condizionamento e termoidraulici e sulle manutenzioni edili.

7) Riqualificazione dei locali in uso all'Ufficio Stampa siti al quinto piano di Palazzo Montecitorio.

Il Collegio approva un piano di riqualificazione edile ed impiantistica dei locali in titolo.

8) Nuovo sistema di gestione delle dotazioni dei Gruppi parlamentari.

Il Collegio approva il nuovo sistema in titolo, in attuazione degli indirizzi in materia di dematerializzazione e di sviluppo della comunicazione elettronica.

9) Procedura di affidamento della concessione per la prestazione dei servizi bancari presso le sedi della Camera dei deputati. Determinazione a contrarre.

Il Collegio autorizza lo svolgimento della procedura di affidamento in titolo.

10) Fondo a favore della chiesa di San Gregorio Nazianzeno.

Il Collegio autorizza la corresponsione del Fondo in titolo.

11) Procedura ristretta per il nuovo affidamento del servizio di elaborazione e stampa degli atti parlamentari.

Il Collegio, dopo aver esaminato gli elementi della procedura in titolo e aver preso atto di una relazione sulle ricadute in termini organizzativi della riconduzione alle strutture interne della filiera del resoconto stenografico dell'Assemblea, esprime il proprio avviso favorevole per lo svolgimento della procedura in titolo, in vista dell'intesa con il Collegio dei senatori Questori.

12) Aggiornamento del *mailer* « Scrivi al deputato ».

Il Collegio approva la nuova versione del modulo *mailer* in titolo.

13) Distribuzione del *token software cdpass* in sostituzione del dispositivo fisico.

Il Collegio approva il programma per la distribuzione del dispositivo in titolo.

14) Trasmissione via *email* delle richieste di accesso temporaneo alla Galleria dei Presidenti.

Il Collegio approva la nuova procedura per la trasmissione delle richieste in titolo.

15) Ritenute sulla diaria per assenze dalle sedute.

Il Collegio delibera di sottoporre all'Ufficio di Presidenza una modifica della deliberazione n. 190 del 2012, al fine di riconoscere quale causa di giustificazione per le assenze dalle sedute la citazione in un'udienza processuale.

16) Questioni relative ad assegni vitalizi di reversibilità.

Il Collegio, esaminate le questioni in titolo, adotta le relative delibere.

17) Trattamento economico e previdenziale di un deputato decaduto dal mandato parlamentare per motivi di ineleggibilità sopravvenuta.

Il Collegio approva le disposizioni relative al trattamento in titolo.

18) Richieste di contributi eccezionali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento dell'ASI.

Il Collegio delibera in materia di percentuali di rimborso e limiti di plafond per i contributi in titolo.

La riunione termina alle ore 11,50.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a) del Regolamento di amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera della relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera b) del medesimo Regolamento.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di martedì 28 giugno 2016, ore 14,10.

SOMMARIO

1) Questioni connesse ad un procedimento penale ..... *Pag.* 11
2) Richieste di distacco di dipendenti della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento dei Servizi e del personale ..... » 17
3) Relazione del Collegio dei deputati Questori sugli esiti del controllo svolto sui rendiconti dei Gruppi parlamentari relativi all'esercizio 2015 (articolo 15-*ter*, comma 6, Regolamento della Camera) ..... » 18

1) Questioni connesse ad un procedimento penale.

La Presidente Boldrini ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 2 dicembre scorso la collega Rossomando è stata incaricata di svolgere un approfondimento in ordine ad alcune questioni connesse al procedimento penale avviato presso l'Ufficio del Giudice di pace di Roma, I sezione penale, a seguito di querela presentata dalla deputata Loredana Lupo nei confronti del Questore Stefano Dambruoso e di riferirne poi gli esiti all'Ufficio di Presidenza.

Chiede quindi alla collega Rossomando di illustrare le risultanze dell'istruttoria svolta.

La deputata Segretaria Rossomando rammenta che il 17 agosto 2015 è pervenuta alla Presidente della Camera dei deputati, da parte dell'Ufficio del Giudice di pace di Roma, I sezione penale, una « richiesta di autorizzazione a procedere », relativamente ad un procedimento penale a carico del Questore Dambruoso, con contestuale trasmissione del fascicolo processuale. Oggetto del procedimento penale è il reato di percosse di cui all'articolo 581 del codice penale, procedimento che si è instaurato a seguito di querela presentata dalla deputata Loredana Lupo.

I fatti oggetto della querela ineriscono a un episodio che si è verificato nel corso degli incidenti avvenuti durante la seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 2014. Ricorda che l'episodio è stato oggetto di esame e di valutazione disciplinare da parte dell'Ufficio di Presidenza, che, nella riunione del 27 febbraio 2014, ha irrogato al Questore Dambruoso, con specifico riferimento a tale episodio, la sanzione della censura con interdizione dalla partecipazione ai lavori parlamentari per un periodo di quindici giorni.

Ricorda altresì che nella medesima riunione del 27 febbraio l'Ufficio di Presidenza ha irrogato sanzioni con interdizione dalla partecipazione ai lavori ai deputati Benedetti (dodici giorni), Alberti, Artini, Baroni, Battelli, Carinelli, Cecconi, Cominardi, Crippa, Della Valle, De Rosa, Ferraresi, Luigi Gallo, Liuzzi, Lupo, Mantero, Parentela, Pesco, Rampelli, Paolo Nicolò Romano, Simone Valente, Vignaroli, Villarosa (dieci giorni) coinvolti negli incidenti avvenuti nella predetta seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 2014.

Con lettera del 4 novembre 2015, il Vicepresidente vicario del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, deputato Sorial, ha chiesto che la Camera si costituisca parte civile nel predetto procedimento penale, che, a suo avviso, vedrebbe lesa non solo la deputata Lupo, ma anche l'immagine dell'Istituzione parlamentare.

Fa presente, quindi, che sono due le questioni sulle quali l'Ufficio di Presidenza

è chiamato a pronunciarsi: la prima riguarda la richiesta di « autorizzazione a procedere »; la seconda concerne la costituzione di parte civile della Camera.

Con riferimento alla prima questione, l'esame del fascicolo processuale ha consentito di rilevare che nel corso dell'udienza del 14 luglio 2015 la difesa del Questore Dambruoso, nel sollevare una « questione pregiudiziale in ordine al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria » in relazione alla condotta da valutare nel procedimento in oggetto, ha fatto riferimento al resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea del Senato del 1° aprile 2015, durante la quale il Presidente Grasso avrebbe « valutato condotte analoghe » a quelle oggetto del procedimento. È con riferimento a tale prospettazione che il pubblico ministero, come si ricava dal verbale dell'udienza, ha avanzato richiesta di « autorizzazione a procedere » alla Camera dei deputati, cui il Giudice di pace ha dato seguito, disponendo la trasmissione alla Camera del fascicolo processuale con la richiesta di « autorizzazione a procedere ».

Al riguardo, osserva innanzitutto che l'istituto dell'autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare non è più previsto nel nostro ordinamento a seguito della riforma dell'articolo 68 della Costituzione attuata con la legge costituzionale n. 3 del 1993.

Non essendo più previsto dall'ordinamento vigente il predetto procedimento autorizzatorio, nell'ambito del quale la Camera possa formalmente pronunciarsi autorizzando o meno la prosecuzione del giudizio, la Camera potrebbe, ove ritenesse che le iniziative della magistratura abbiano inciso sulle prerogative costituzionalmente riconosciute all'Istituzione o ai suoi componenti, elevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale. Tale giudizio, tuttavia, potrebbe essere attivato esclusivamente su iniziativa della Camera.

Ritiene, pertanto, che la richiesta di « autorizzazione a procedere » debba essere ritenuta inammissibile, con conseguente restituzione degli atti al Giudice di pace.

Al fine di fornire ai colleghi tutti gli elementi utili per assumere una decisione ritiene opportuno rammentare – con riferimento alla questione prospettata dalla difesa dell'imputato nel giudizio davanti al Giudice di pace – come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 379 del 1996, abbia demarcato con chiarezza quali comportamenti dei membri del Parlamento rientrano nella sfera di autonomia garantita alle Camere dalla Costituzione, sui quali non può pertanto interferire la giurisdizione, e quali, invece, sono soggetti al diritto comune. In particolare, secondo la Corte, quando si tratta di comportamenti che ledano beni di cui siano portatori singoli parlamentari, è necessario distinguere tra i diritti che agli stessi parlamentari spettano come persone e diritti che appartengono loro quali membri della Camera e quindi sono immediatamente connessi allo *status* di parlamentare. La tutela dei primi non può essere sacrificata all'autonomia delle Camere e quindi sono da ritenere estranei al regime di insindacabilità comportamenti quali lesioni, minacce e le attività poste in essere in violazione dei diritti della persona. Invece, i diritti la cui titolarità e il cui esercizio abbiano come presupposto lo *status* di parlamentare e ne connotino la funzione possiedono uno statuto fondato sulla Costituzione e plasmato dal principio di autonomia delle Camere. Ed è in relazione a questi ultimi che si affermano la non interferenza dell'autorità giudiziaria civile o penale a garanzia del libero agire del Parlamento nell'ambito suo proprio e l'esclusiva competenza di ciascuna Camera a prevedere e ad attuare i rimedi contro gli atti e i comportamenti che incidano negativamente sulle funzioni dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori. Se, invece, un qualche aspetto del comportamento di cui si tratta esula dalla capacità classificatoria del Regolamento parlamentare e non è per intero sussumibile sotto questo, allora in questo caso prevale la cosiddetta « grande regola » dello Stato di diritto e il conse-

guente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti.

In sintesi, secondo la Corte costituzionale, bisogna valutare di volta in volta se il bene di cui si lamenta la lesione rientri tra quei diritti che spettano ai parlamentari come persone, come tali tutelabili dinanzi all'autorità giudiziaria, o tra quelli che appartengono loro quali membri delle Camere e immediatamente connessi al loro specifico *status*.

In tale quadro di riferimento, poiché il procedimento penale da cui origina la richiesta di autorizzazione a procedere ha ad oggetto il reato di percosse, ritiene che il diritto di cui si è invocata la tutela sia da classificare tra quelli che spettano ai parlamentari come persone, ben individuati dalla predetta sentenza della Corte costituzionale.

Osserva, d'altro canto, come nessuna analogia possa essere ravvisata tra il caso in esame e quello da cui ha tratto origine l'intervento del Presidente del Senato richiamato dalla difesa del Questore Dambruoso.

Ritiene conclusivamente che la richiesta di autorizzazione a procedere, pervenuta dal Giudice di pace di Roma, I sezione penale, sia da reputarsi inammissibile, e che, ove l'Ufficio di Presidenza concordi con tali conclusioni, il fascicolo processuale debba essere restituito al Giudice di pace procedente.

La seconda questione da esaminare, come detto, concerne la richiesta, avanzata dal deputato Sorial, di valutare l'opportunità di costituzione di parte civile della Camera dei deputati nel processo penale a carico del Questore Dambruoso, processo che, secondo quanto è stato prospettato nella richiesta, vedrebbe lesa e mortificata non solo la deputata Lupo, ma anche l'immagine dell'Istituzione stessa.

Nel rimarcare che la predetta richiesta è pervenuta alla Presidente della Camera il 4 novembre 2015, successivamente all'unica udienza, che si è tenuta nel luglio 2015, rileva preliminarmente come nel processo penale davanti al Giudice di pace si applichino, in quanto non diversamente previsto, le norme del codice di procedura penale. Di conseguenza, per quanto riguarda la costituzione di parte civile, si deve avere riguardo all'articolo 79 e agli articoli 484 e seguenti del codice di procedura penale. Secondo il dettato di tali disposizioni, il termine individuato espressamente dall'articolo 79 è quello, di cui all'articolo 484, in cui il giudice verifica la regolare costituzione delle parti, adempimento oltre il quale non può più avere luogo la costituzione di parte civile.

Osserva, peraltro, come la fissazione di tale termine abbia una precisa logica ove si consideri che, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, è previsto lo svolgimento delle susseguenti fasi processuali della decisione sulle eventuali questioni preliminari e della dichiarazione di apertura del dibattimento. All'interno di tale scansione temporale, il termine per la costituzione di parte civile è stabilito in modo che chi diventa parte del processo abbia la possibilità di esercitare tutte le facoltà che competono alle parti nella fase introduttiva del dibattimento, compresa quella di partecipare alla discussione sulle questioni preliminari sollevate.

Precisa, quindi, che in occasione della prima e unica udienza finora celebrata, il Giudice di pace ha esperito, com'è suo dovere, il tentativo di conciliazione – risultato infruttuoso – e non ha ammesso la costituzione di parte civile del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, mentre la deputata Lupo, così come previsto, si era già costituita parte civile prima dell'udienza. Dal canto suo, il difensore dell'imputato ha prospettato la questione pregiudiziale che ha originato l'invio della richiesta di « autorizzazione a procedere » e del fascicolo processuale.

Dalla lettura del verbale si ricava, quindi, che tutti gli adempimenti relativi alla verifica della regolare costituzione delle parti sono stati esauriti. Pertanto, parrebbe preclusa qualsiasi costituzione di parte civile nella prossima udienza, e con ogni probabilità, qualora si ritenesse di proporla, la stessa verrebbe considerata

tardiva e quindi inammissibile sulla base della giurisprudenza prevalente.

Nel ribadire come la soluzione della questione dal punto di vista procedurale discenda dal combinato disposto degli articoli 79 e 484 del codice di procedura penale, secondo il quale la costituzione di parte civile deve avvenire nella fase del procedimento in cui ha luogo la verifica della regolare costituzione delle parti, aggiunge, che il Giudice di pace, dopo aver compiuto tale accertamento, ha disposto di « procedersi oltre », sancendo in tal modo la conclusione dell'anzidetta fase processuale.

Riferisce, inoltre, di avere voluto affrontare in sede istruttoria, per completezza, anche la valutazione sull'opportunità di una costituzione di parte civile della Camera.

A tale riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che in tutti i casi in cui l'Ufficio di Presidenza ha comminato sanzioni disciplinari relativamente a episodi di disordini avvenuti in Aula, anche con scontri fisici tra deputati, non vi è mai stata costituzione di parte civile in un procedimento giurisdizionale esterno riferito a tali fatti né avvio di un'azione civile per risarcimento di danno all'immagine dell'Istituzione. Analogamente, non risultano azioni civili per risarcimento del danno per fatti esaminati dall'Ufficio di Presidenza in sede disciplinare, i quali, pur non interessando scontri fisici tra deputati, abbiano comportato una lesione dell'immagine dell'Istituzione.

Da tali precedenti si può desumere che la Camera abbia ritenuto che le sanzioni di volta in volta applicate fossero idonee a garantire una piena e satisfattiva tutela, comprensiva della tutela del bene dell'immagine dell'Istituzione parlamentare.

Nel caso di specie, l'Ufficio di Presidenza, come già evidenziato, ha adottato sanzioni disciplinari in relazione a tutti gli episodi verificatisi nel corso della seduta del 29 gennaio 2014. Attraverso l'irrogazione delle sanzioni la Camera ha inteso tutelare anche l'immagine dell'Istituzione, lesa da tutte le condotte tenute dai deputati coinvolti negli episodi occorsi nella predetta seduta dell'Assemblea.

Di diversa natura è la lesione del diritto della persona lamentata con la querela che ha dato origine al procedimento penale in oggetto, per la cui definizione richiama nuovamente la sentenza n. 379 del 1996, con la quale la Corte costituzionale, nel delimitare i comportamenti dei membri delle Camere posti sotto il presidio della garanzia della sfera di autonomia attribuita alle Camere, ha sottratto a tale esaustiva competenza solo le condotte o aspetti delle medesime inerenti alla sfera personale e personalissima in presenza dei quali è possibile, se si ritiene, instaurare un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria sulla cui giurisdizione non è possibile, in tali casi, alcuna interferenza da parte delle Camere.

Non vi è dubbio che, laddove è previsto un precetto con relativa sanzione – nel caso in esame, la sanzione disciplinare – vi è sempre un bene giuridico tutelato, che, nel caso di specie, è costituito dal decoro e dalla dignità della Camera, presi in considerazione e valutati con le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza riferite al complesso dei fatti verificatisi nella seduta del 29 gennaio 2014.

Conclusivamente per le ragioni esposte, ritiene che nel caso di specie non si debba procedere alla costituzione in giudizio quale parte civile della Camera dei deputati.

La Presidente Boldrini ringrazia la collega Rossomando, esprimendo apprezzamento per la chiarezza e la completezza della relazione svolta.

Il deputato Segretario Fraccaro, nel rilevare come l'inammissibilità della richiesta di autorizzazione a procedere si risolva di fatto in una sua irricevibilità, dal momento che l'ordinamento non attribuisce più alla Camera il relativo potere, osserva che le considerazioni svolte dalla collega Rossomando non escludono la possibilità per la Camera di costituirsi parte civile. Infatti, anche nell'ipotesi in cui la partecipazione al processo della Camera

non dovesse essere ammessa dal giudice, una decisione dell'Ufficio di Presidenza favorevole alla costituzione di parte civile assumerebbe, nel caso di specie, un alto valore simbolico, coerente con le iniziative assunte dalla Presidenza della Camera, nella legislatura in corso, a tutela della dignità della donna e per il riconoscimento dell'impegno femminile in ambito politico e sociale.

Il Vicepresidente Di Maio, associandosi alle considerazioni svolte dal collega Fraccaro, ritiene che l'organo di direzione politica della Camera, nel pronunciarsi sulla questione in esame, non possa limitarsi a esprimere valutazioni meramente tecniche, ma debba soprattutto dare un segnale politico. A suo avviso, dopo che sono state irrogate le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento interno, la Camera dovrebbe coerentemente costituirsi parte civile nel giudizio pendente davanti al Giudice di pace di Roma, perché in questo modo darebbe un segnale che sarebbe rilevante sul piano politico indipendentemente dalla decisione che l'autorità giurisdizionale assumerà in ordine all'ammissibilità dell'iniziativa.

Il deputato Segretario Adornato, pur comprendendo le ragioni che hanno motivato l'attivazione del procedimento penale e nella consapevolezza che l'Ufficio di Presidenza sia chiamato ad esprimere una valutazione anche di carattere politico, invita a non sottovalutare le indicazioni di merito fornite dalla collega Rossomando, la quale non si è trincerata dietro le argomentazioni di natura tecnica che farebbero propendere per l'inammissibilità di una eventuale costituzione in giudizio.

A suo avviso, una questione politica si porrebbe ove il giudizio penale riguardasse tutti i protagonisti degli incidenti occorsi nella seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 2014. Fa osservare, infatti, che tutti i deputati che hanno preso parte ai predetti incidenti hanno offeso la dignità e l'immagine della Camera.

Per quanto riguarda, inoltre, le considerazioni svolte dal collega Fraccaro a proposito della tutela della dignità delle donne, ricorda come le critiche, le invettive e le turbolenze nelle quali si sono sostanziati i predetti incidenti avessero come bersaglio la Presidente della Camera, cosicché lo stesso Questore Dambruoso potrebbe sostenere – sia pure, a suo avviso, sbagliando – di avere agito per difendere la dignità e l'immagine di una donna.

Ritiene pertanto che siano assolutamente corrette, se si esamina la vicenda con senso di giustizia, le argomentazioni con le quali la collega Rossomando ha motivato la sua proposta.

La deputata Segretaria Mannino dissente dal collega Adornato, in primo luogo, e su un piano generale, alla luce della complessiva attività svolta dall'Istituzione, anche nella legislatura in corso, per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, e inoltre, con riferimento specifico agli incidenti del 29 gennaio 2014, perché la deputata Lupo, quando ha subito l'aggressione da parte del Questore Dambruoso, non stava compiendo, o tentando di compiere, alcuna attività contro la persona della Presidente, ma si trovava in prossimità dei banchi del Governo. Né le risulta che condotte analoghe a quella del Questore siano state poste in essere, nella predetta seduta, da altri soggetti.

Rileva, peraltro, come alla costituzione di parte civile della Camera possa essere attribuito, nel caso di specie, un significato simbolico ancora più alto, proprio sotto il profilo della tutela dell'Istituzione, ove si consideri che il comportamento a fronte del quale è stata invocata la tutela in sede penale è stato posto in essere da un Questore, preposto dal Regolamento al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera.

La Presidente Boldrini chiede alla deputata Segretaria Rossomando se intenda fornire chiarimenti o a svolgere eventuali ulteriori considerazioni.

La deputata Segretaria Rossomando precisa, innanzitutto, che non è possibile esprimere certezze in merito all'esito di una eventuale richiesta di costituzione di parte civile della Camera in quanto la relativa decisione sarebbe di competenza dell'autorità giurisdizionale presso la quale pende il giudizio.

Con riferimento all'esercizio dell'azione civile in sede penale, mediante il deposito in giudizio di un atto di costituzione di parte civile, fa quindi presente che occorre tenere distinti i due aspetti dell'esistenza delle condizioni per ottenere la tutela richiesta e, sul piano processuale, del rispetto del termine stabilito dalla legge per compiere l'atto.

Sotto il primo profilo, ricorda come siano frequenti i provvedimenti giurisdizionali che non ammettono la costituzione di parte civile nel processo penale di enti esponenziali o di partiti, come del resto è avvenuto nel caso di specie con riferimento all'iniziativa del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle. Osserva tuttavia che, nella diversa ipotesi in cui un soggetto si costituisca parte civile dopo essere decaduto da tale facoltà per decorso del relativo termine, l'autorità giurisdizionale non compie alcuna verifica relativa all'esistenza del danno, ma si limita a dichiarare che l'atto non può essere preso in considerazione in quanto depositato oltre il termine stabilito dalla legge. Sotto questo secondo profilo, si pone, a suo avviso, una questione non meramente tecnica, ma anche di opportunità, dal momento che la costituzione di parte civile riguarderebbe, nel caso specifico, un'Istituzione parlamentare.

Ricorda, inoltre, come nel corso della seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 2014 si sia verificato anche un altro comportamento violento in danno di una persona, posto in essere dalla deputata che ha morso un assistente parlamentare.

Per quanto riguarda la tutela dell'immagine dell'Istituzione, ribadisce che l'Ufficio di Presidenza, irrogando per i fatti accaduti nella seduta del 29 gennaio 2014 le sanzioni previste dall'ordinamento interno, abbia ritenuto che le stesse – come in tutti i precedenti analoghi – fossero idonee a garantire una piena e satisfattiva tutela, comprensiva della tutela del bene dell'immagine dell'Istituzione parlamentare.

Non ritiene, peraltro, che l'opportunità per la Camera di costituirsi parte civile possa essere ricondotta ad una presunta natura discriminatoria del comportamento violento oggetto del giudizio penale, non essendo, a suo avviso, sufficiente a qualificarlo come discriminatorio il fatto che esso sia stato posto in essere, nello specifico contesto considerato, nei confronti di una persona di sesso femminile.

Il Vicepresidente Di Maio sollecita l'apertura di un dibattito sulla decisione che l'Ufficio di Presidenza si accinge ad adottare e sulla quale formula alcune considerazioni, muovendo dagli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto. Premesso di ritenere gli episodi di aggressione che riguardano donne maggiormente gravi di quelli effettuati a danno di uomini, aggiunge che l'episodio in questione, diffuso da tutti gli organi di informazione, ha provocato, a suo avviso, un danno di immagine all'Istituzione, aggravato dal fatto che l'aggressore ricopre la carica di Questore della Camera. Ritiene che non esistano altri casi di questo genere, ma quand'anche vi fosse stata una procedura giudiziaria in corso per gli altri episodi che sono stati menzionati dai colleghi, egli avrebbe senz'altro votato a favore della costituzione di parte civile della Camera in quei procedimenti. Sottolinea quindi che nonostante un Questore della Camera dei deputati abbia aggredito una deputata, nonostante questa scena sia stata trasmessa da tutti gli organi di informazione, e dunque, nonostante il danno d'immagine, l'Ufficio di Presidenza stia decidendo di non far costituire la Camera come parte civile, fatto che, a suo avviso, procura un ulteriore danno d'immagine all'Istituzione parlamentare, che è invece giustamente attiva e sensibile sul fronte della tutela delle donne.

La Presidente Boldrini nel valutare esaustiva l'istruttoria svolta dalla deputata

Rossomando, ricorda che la decisione da assumere non attiene alla questione di merito, già a suo tempo ampiamente dibattuta dall'Ufficio di Presidenza ed esaurita con l'irrogazione al Questore Dambruoso della sanzione massima prevista dal Regolamento. Rispetto all'osservazione aggiuntiva formulata dal Vicepresidente Di Maio, che sollecita la costituzione di parte civile della Camera in quanto l'episodio ha riguardato una donna, invita a non attribuire all'accaduto una connotazione che potrebbe non corrispondere alla realtà e ricorda ancora una volta come siano stati sanzionati tutti i deputati che sono stati coinvolti negli episodi avvenuti nel corso della seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 2014.

Il Vicepresidente Di Maio chiarisce di non aver voluto affermare che il Questore Dambruoso abbia aggredito la deputata Lupo in quanto donna, ma di aver voluto rimarcare la maggior gravità dei fatti aggressivi a danno di donne dopo aver ascoltato affermazioni secondo le quali non basterebbe essere una donna perché un fatto sia grave.

La Presidente Boldrini invita dunque l'Ufficio di Presidenza a pronunciarsi sulle due questioni all'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza concorda sulla inammissibilità della richiesta pervenuta da parte del Giudice di pace di Roma, I sezione penale, e sulla conseguente proposta di restituzione del fascicolo processuale alla medesima autorità giudiziaria.

Con riguardo alla richiesta di costituzione di parte civile formulata dal Vicepresidente *pro tempore* del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, Sorial, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta della deputata Rossomando di non procedere alla costituzione in giudizio della Camera nel predetto procedimento.

2) Richieste di distacco di dipendenti della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento dei Servizi e del personale.

La Presidente Boldrini comunica che è pervenuta, da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, la richiesta di distacco presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della dottoressa Annalisa Cipollone, consigliera parlamentare della professionalità generale, alla quale il Presidente del Consiglio dei ministri intende conferire l'incarico di Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

Nel merito, risultano soddisfatti i requisiti regolamentari di cui all'articolo 86, comma 2, del Regolamento dei Servizi e del personale per l'autorizzazione del distacco medesimo e vi è il consenso della consigliera.

È altresì pervenuta da parte del Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, professor Giuseppe Santoro Passarelli, la richiesta di autorizzare la prosecuzione del distacco presso la Commissione medesima del signor Paolo Romano, segretario parlamentare di terzo livello, sino alla data del 30 settembre 2016.

Anche in questo caso risultano soddisfatti i requisiti regolamentari di cui all'articolo 86, comma 5, del Regolamento dei Servizi e del personale e vi è il consenso del dipendente interessato.

Il Vicepresidente Baldelli, premesso di non avere obiezioni sulle richieste di distacco appena illustrate, rileva in via generale come per effetto di una pluralità di fattori, quali pensionamenti, blocco delle assunzioni e richieste di distacco di dipendenti, si profilino all'interno dell'Amministrazione della Camera esigenze di organico che non possono essere ignorate. A tale riguardo, ricorda di aver presentato, in occasione dell'esame del bilancio interno per il 2015, un ordine del giorno, accolto, volto a prevedere una prospettiva

concorsuale, anche per favorire l'ingresso nell'Amministrazione di nuove fasce generazionali e competenze. Auspica che la questione possa essere affrontata con grande senso di responsabilità in sede di esame del bilancio della Camera.

Il deputato Segretario Fraccaro chiede quale sia il quadro generale dei distacchi, con particolare riguardo al raggiungimento del numero massimo di posizioni di distacco consentite.

La Segretaria generale, Pagano, su invito della Presidente Boldrini, ricorda che i consiglieri parlamentari distaccati sono attualmente sei, a fronte di un limite massimo di dieci, a seguito del rientro in ruolo del dottor Cozzoli e della dottoressa Cipollone. Per quest'ultima, è pervenuta la nuova richiesta di distacco in esame che, se approvata, porterebbe il numero dei consiglieri distaccati a sette, in ogni caso inferiore al limite massimo.

Per quanto riguarda i dipendenti di altri livelli, i distacchi attualmente in corso, compreso quello del signor Romano, sono cinque, su un limite massimo di dieci. Fa peraltro presente che la prosecuzione del distacco del signor Romano è prevista fino al 30 settembre, in attesa di ulteriori determinazioni da parte dell'Autorità richiedente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la richiesta di distacco della dottoressa Annalisa Cipollone e la richiesta di prosecuzione del distacco del signor Paolo Romano nei termini formulati dalla Presidente della Camera.

3) Relazione del Collegio dei deputati Questori sugli esiti del controllo svolto sui rendiconti dei Gruppi parlamentari relativi all'esercizio 2015 (articolo 15-*ter*, comma 6, Regolamento della Camera).

La Presidente Boldrini ricorda che l'articolo 15-*ter* del Regolamento della Camera prevede che il Collegio dei deputati Questori riferisca all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze del controllo svolto sulla conformità dei rendiconti presentati dei Gruppi parlamentari rispetto alle prescrizioni del Regolamento, come presupposto per l'erogazione delle risorse finanziarie poste a carico del bilancio della Camera.

Chiede, quindi, al Questore Fontana di rendere la comunicazione in oggetto.

Il Questore Fontana dichiara che dando seguito allo specifico adempimento previsto dalla normativa vigente (articolo 15-*ter*, comma 6, del Regolamento), il Collegio dei deputati Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza in merito agli esiti del controllo effettuato sui rendiconti di gestione dei Gruppi parlamentari relativi all'esercizio 2015.

Al riguardo, il Collegio evidenzia in primo luogo che per nessuno dei Gruppi parlamentari tenuti alla trasmissione del rendiconto di gestione sono stati riscontrati i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti. Tutti i Gruppi hanno infatti trasmesso i rendiconti medesimi nei termini prescritti, unitamente a tutta la documentazione richiesta a corredo. Il Collegio ha inoltre rilevato come la BDO spa – società di revisione legale incaricata dall'Ufficio di Presidenza di verificare in corso di esercizio la regolare tenuta della contabilità dei Gruppi e di rendere un giudizio conclusivo sui rendiconti di gestione – abbia giudicato regolarmente redatti tutti i rendiconti trasmessi.

Per quanto di diretta pertinenza del Collegio dei deputati Questori, segnala come anche nell'esercizio 2015, secondo l'usuale metodologia, i Gruppi parlamentari abbiano potuto avvalersi delle indicazioni fornite dalle linee guida deliberate dal Collegio dei deputati Questori, da ultimo nella riunione del 9 luglio 2015. Nella documentazione trasmessa tutti i Gruppi hanno espressamente attestato di aver tenuto conto, nella gestione della propria contabilità, dei princìpi e dei criteri contenuti nelle suddette linee guida. Queste ultime sono state altresì messe a disposi-

zione della società di revisione legale per l'espletamento dei controlli di competenza relativi all'esercizio di cui si tratta.

Sulla base di tali premesse, in assenza di rilievi in ordine alla regolare redazione dei rendiconti dei Gruppi parlamentari relativi all'esercizio 2015, il Collegio procederà alla ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo erogato dal bilancio della Camera in favore dei Gruppi per il 2016 senza applicare decurtazioni che non siano quelle connesse al mancato rispetto degli obblighi connessi all'assunzione del contingente minimo di personale inserito nell'allegato B alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 ovvero ad eventuali conguagli derivanti dalla rideterminazione del contributo unico e onnicomprensivo per il medesimo 2016.

Al riguardo, il Collegio precisa che l'ammontare del contributo unico e onnicomprensivo fissato dal bilancio di previsione per il 2016 è pari a 31,79 milioni di euro. Sono ricomprese in questa cifra sia le risorse da distribuire ai Gruppi in ragione proporzionale alla rispettiva consistenza, previa l'attribuzione della quota fissa spettante al Gruppo Misto (ovvero 31,4 milioni di euro) sia le risorse da trasferire al medesimo Gruppo Misto a fronte dei dipendenti inseriti nell'allegato A che non siano stati assunti dai singoli Gruppi.

In proposito, ricorda che il Collegio, nella riunione dello scorso 9 giugno, dando attuazione alle modificazioni apportate alla normativa vigente in materia con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 178 del 20 aprile 2016, ha proceduto alla cancellazione dall'allegato A di quattro unità, riducendone la consistenza da 96 a 92 unità. In relazione a tali cancellazioni e alle ulteriori che potranno essere disposte a seguito dell'ulteriore revisione dell'allegato che il Collegio effettuerà al termine dell'anno in corso, il Collegio medesimo si riserva di proporre all'Ufficio di Presidenza le proprie valutazioni in merito all'ammontare del contributo unico e onnicomprensivo da trasferire ai Gruppi parlamentari per il triennio 2017-2019.

Si tratta di una circostanza rilevante di cui è opportuno che i Gruppi parlamentari tengano conto nel governo dei rispettivi *trend* di spesa. Sulla base dei riscontri dei rendiconti relativi al 2015, è infatti emersa la circostanza secondo cui, nel medesimo esercizio, taluni Gruppi parlamentari hanno registrato perdite che hanno determinato il valore del relativo patrimonio netto in termini negativi o prossimi allo zero, mentre altri hanno mantenuto la gestione in attivo grazie alle devoluzioni finanziarie da parte dei corrispondenti Gruppi costituiti nella XVI legislatura.

In proposito, il Collegio ritiene, per un verso, che ciascun Gruppo parlamentare sia direttamente ed esclusivamente responsabile, in termini civilistici, dell'equilibrio della rispettiva gestione e, per altro verso, che ai fini dell'ordinamento della Camera rilevi esclusivamente il corretto, legittimo e trasparente impiego del contributo unico e onnicomprensivo ad essi trasferito a carico del bilancio dell'Istituzione, nei limiti dell'ammontare determinato dal bilancio medesimo. In questo contesto, alla luce delle risultanze dei rendiconti 2015, il Collegio segnala l'opportunità che i singoli Gruppi individuino misure gestionali in grado di governare la rispettiva spesa e di controllarne la dinamica.

Il deputato Segretario Melilla, dopo aver constatato l'esiguità degli strumenti di sostegno alla politica che residuano nel Paese in seguito all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ravvisa l'opportunità di precisare con chiarezza quali siano le tipologie di spesa che possono essere finanziate con il contributo di spettanza dei Gruppi parlamentari. Dichiara infatti di aver attentamente letto i rendiconti di tutti i Gruppi parlamentari e di aver ritenuto discutibile che, in taluni casi, tali fondi siano stati destinati al finanziamento di eventi, manifestazioni o di campagne di comunicazione, attività che sarebbero, invece, di spettanza dei partiti. Osserva inoltre che le relazioni presentate dalla società di revisione hanno, a suo avviso, un carattere eccessivamente sintetico.

Dopo che la Presidente Boldrini ha chiarito che l'Ufficio di Presidenza non è chiamato ad esprimere un voto sul punto, il Questore Fontana precisa che la gestione dei bilanci e la relativa revisione avvengono, come in precedenza ricordato, sulla base della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e delle linee guida che il Collegio dei deputati Questori ha distribuito ai Gruppi e anche alla società di revisione. Chiarisce che quest'ultima non si limita a una verifica complessiva dei rendiconti ma accerta in corso di esercizio la tenuta della contabilità da parte dei Gruppi. Essendo questo il contesto, ritiene che le perplessità sollevate dal collega Melilla possano riferirsi a spese sostenute per l'organizzazione o la partecipazione a iniziative ed eventi finalizzati alla divulgazione all'esterno dell'attività parlamentare del Gruppo e, come tali, ammissibili.

(L'Ufficio di Presidenza prende atto)

La riunione termina alle ore 15,10.

Stampato su carta riciclata ecologica

17BOC0000370